

Allegato alla deliberazione del
Consiglio Comunale nr. 14
del 11 aprile 1995

Il Sindaco
Dr. Antonello Zulberti



Il Segretario
Dr. ssa Luisa Candotti

COMUNE DI SPIAZZO

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI,
COMITATI, E SOGGETTI PRIVATI.**

* * * * *

OBBIETTIVI GENERALI

* * * * *

Il Comune di Spiazzo interviene a sostegno di iniziative, di manifestazioni e di attività volte alla promozione della collettività locale in campo culturale, sportivo e sociale, allo sviluppo civile ed economico della comunità, oltreché alla promozione del senso di appartenenza alla collettività da parte dei singoli soci.

ART. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi dell'economicità, ragionevolezza e imparzialità fissati dalla Costituzione.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

ART. 3

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dall'art. 98 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. del 14 ottobre 1993 nr. 19/L.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 91, comma 2, del T.U. succitato.

ART. 4

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 3 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti, associazioni ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento del solo costo di riproduzione.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI EROGAZIONE CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E SUSSIDI

ART. 6

1. Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate:

a) per le attività prevedibili e ricorrenti entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui sono riferite.

b) per le iniziative non prevedibili e/o non ricorrenti almeno trenta giorni prima dell'attuazione.

2. La Giunta Comunale è autorizzata, qualora ne ravvisi l'opportunità per comprovate ragioni di pubblico interesse, a modificare i termini per la presentazione delle domande fissati dal precedente comma 1.

3. E' esclusa ogni agevolazione per iniziative già attuate prima della formale risposta del Comune. Ove tale fatto sia accertato successivamente alla concessione del contributo, lo stesso viene revocato.

4. Le iniziative e manifestazioni in calendario e le attività che per loro natura debbono essere eseguite nel rispetto di date prefissate possono essere finanziate dalla Giunta Comunale anche dopo la loro conclusione, purchè sia stata preventivamente presentata la domanda completa della documentazione specifica richiesta e sia stata fatta presente tale circostanza, motivando le cause del mancato rispetto dei tempi normali previsti al comma 1.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 7

1. I soggetti interessati alla concessione dei contributi dovranno presentare domanda redatta secondo i modelli A e B allegati al presente regolamento, di cui fanno parte integrante.

L'istanza di concessione deve essere corredata da:

a) copia dello statuto, o dell'atto costitutivo, ove esista.

b) per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e relazione riguardante l'attività programmata con stima previsionale delle entrate e delle spese debitamente firmate dal Presidente o dal responsabile dell'Ente / Associazione.

c) per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'Ente ha fruito del contributo, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

d) dichiarazione del legale rappresentante circa l'insussistenza fra gli scopi societari di attività obiettivamente commerciali; in caso contrario il contributo verrà assoggettato a ritenuta fiscale del 4% ai sensi del 2° comma dell'art. 28 D.P.R. 600/1973.

ART. 8

1. Alle domande di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b), dovranno essere allegati ^{INIZIATIVE NON ECONOMICHE} pena inammissibilità delle stesse:

- relazione sull'iniziativa programmata, sull'acquisto da effettuare o sull'opera da eseguire debitamente firmata dal Presidente o dal responsabile dell'Ente / Associazione.

- dettagliata previsione dei costi e delle entrate previste debitamente firmata come sopra.

ART. 9

1. Nel caso di spese di investimento o di acquisto di beni strumentali dovranno essere presentate le note, fatture, contabilità e simili attestanti l'effettivo sostenimento delle medesime, con l'indicazione degli interventi contributivi da parte di altri Enti. Restano escluse le spese di investimento e di acquisto di beni strumentali effettuate in base alla L.P. 30.07.1987 nr. 12.

ART. 10

1. L'Amministrazione comunale è autorizzata a richiedere qualsiasi ulteriore documentazione necessaria al fine del più oculato accertamento delle specifiche situazioni sia in fatto che in diritto.

SOGGETTI AMMESSI

ART. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

c) di associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività in favore della popolazione del Comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale deve essere rispettato il limite di cui all'art. 19 della L. 68/93 e s.m.. I contributi non devono sovrapporsi ad interventi che per legge sono attribuiti ad altri Enti.

CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

ART. 12

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese rispetto a quelle già dichiarate o preventivate e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 7, salvo situazioni assolutamente particolari per le quali necessita adeguata motivazione.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra le persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od

attrezzature comunali e, qualora si ritenga opportuno, per iniziative in cui sia coinvolto direttamente l'interesse pubblico del Comune, esso potrà prestare il necessario supporto tecnico e della propria manodopera. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

ART. 13

1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi attraverso i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso noto pubblicamente dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

SETTORE D'INTERVENTO

ART. 14

1. I settori di intervento per i quali l'Amministrazione comunale può concedere contributi sono di norma i seguenti:
- a) culturale ed educativo;
 - b) sportivo e ricreativo;
 - c) sociale;
 - d) sviluppo turistico ed economico;
 - e) culto pubblico;
 - f) volontariato per la protezione civile.

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART. 15

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati sono finalizzati principalmente a favore dei soggetti che:

- a) svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale, comprese le iniziative extrascolastiche a favore degli alunni delle Scuole dell'Infanzia, Elementare e Media;

b) organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;

c) organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali e sociali, concerti che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 16

1. La concessione dei contributi di cui sopra viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. Possono essere concessi anche contributi una tantum per concorrere parzialmente a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alle Associazioni, o in alternativa, l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione delle Associazioni beni ed attrezzature acquisiti direttamente dal Comune anche mediante contributi provinciali sul Piano Culturale. I contributi sono indicati in via generale in sede di adozione annuale del piano di promozione culturale e definiti sulla scorta della documentazione ed al verificarsi delle condizioni generali.

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

ART. 17

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani ed utilizzando anche il fondo provinciale per le attività sportive.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico - motorie, ricreative, del tempo libero.

3. Alle società ed associazioni che curano la pratica dello sport anche professionistico il Comune può concedere contributi una tantum per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità o a parziale copertura di oneri sostenuti

4. Il Comune può concedere agevolazioni per uso degli impianti e strutture di proprietà comunale. Tali agevolazioni vengono regolate mediante apposite deliberazioni adottate dall'organo competente e devono prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli.

ATTIVITA' SOCIALI

ART. 18

1. Il Comune, quale ente esponenziale ed interprete delle esigenze della comunità locale, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo della stessa, può intervenire con contributi ed erogazioni in favore di istituzioni ed associazioni locali, che, non aventi finalità di lucro, si prefiggono lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme (ad esempio volontariato sociale, patronati dipendenti, pensionati, associazioni varie, ecc.)

SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO

ART. 19

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

c) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la promozione dell'agricoltura e del turismo.

d) a contributi annuali ad organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale e del necessario supporto tecnico e della manodopera ai sensi del precedente art. 11.

CONTRIBUTI A FAVORE DELLA PARROCCHIA

ART. 20

1. Gli interventi contributivi a favore delle Parrocchie possono riguardare le seguenti fattispecie:

a) erogazioni derivanti da obblighi e titoli particolari (convenzioni "ab immemorabile") ex art. 92 1° comma T.U.LL.RR.O.C. (vedasi circolare Regione T.A.A. 24.03.1987 nr. 7228);

b) contributi sotto forma di assunzione di spese, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al

culto pubblico, comprese la retribuzione del personale ai sensi dell'art. 92 del T.U.LL.RR.O.C.. In questo caso, oltre alla documentazione generale prevista dall'art. 7 del presente Regolamento, la Parrocchia dovrà presentare il documento contabile estratto dal rendiconto di cassa della Parrocchia di cui alla circolare della P.A.T. Servizio Enti Locali 28.01.1993 nr. 3500/632 - R.

c) contributi ordinari e straordinari a favore della Parrocchia quale ente che opera per la comunità locale in senso generale, con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali indicati all'art. 1 del presente regolamento ed agli articoli 1 e 2 della L.R. 1/1993 (circolare P.A.T. Servizio Enti Locali 09.07.1987 nr. 6607).

CONTRIBUTI AL CORPO VOLONTARIO VV.FF.

ART. 21

1. L'Amministrazione comunale assegna al Corpo Vigili del fuoco Volontari di Spiazzo un contributo stabilito in sede di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'art. 21 L.R. 20.08.1954, nr. 24 sia di carattere ordinario per le normali esigenze, sia straordinario per le spese relative agli acquisti e attrezzature in dotazione al Corpo stesso, tenendo conto delle entrate del Corpo medesimo e degli eventuali contributi.

2. L'erogazione di tali contributi, considerando che si tratta di un'istituzione comunale e che il Consiglio comunale approva sia il bilancio di previsione che il conto consuntivo del Corpo, viene effettuata prescindendo dalla documentazione richiesta all'art. 7 del presente Regolamento.

3. L'Amministrazione comunale può altresì intervenire direttamente nell'acquisto e manutenzione di attrezzature e strutture assegnate al Corpo Vigili del Fuoco Volontari ai sensi della citata normativa.

INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 22

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali l'Amministrazione comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. Al riguardo gli organizzatori devono presentare:

a) relazione illustrativa con indicata la finalità;

b) preventivo di spesa con indicati i mezzi per coprire la medesima.

ART. 23

1. Non sono ammissibili ad alcun beneficio:

- le attività autoriferite, cioè rivolte esclusivamente o prevalentemente ad un ambito interno al soggetto proponente.

- le attività la cui impostazione non configuri gli obiettivi di cui all'art. 1 comma 1°.
- le attività promosse in settori nei quali l'Amministrazione ritenga preferibile un intervento diretto.
- le attività realizzate esclusivamente al di fuori dal territorio comunale e che comunque non coinvolgono la comunità locale.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI SOVVENZIONI, SUSSIDI

ART. 24

1. Per la quantificazione delle agevolazioni previsti negli articoli precedenti valgono i seguenti criteri di riferimento:

- a) il grado di valorizzazione delle risorse disponibili, inteso come:
 - partecipazione, nelle fasi di programmazione, organizzazione e gestione del maggior numero di persone
 - capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento
 - grado di apporto del volontariato
 - grado di utilizzo dei servizi pubblici disponibili
- b) la composizione dell'utenza e l'obiettivo di ampliare la stessa
- c) il grado di innovazione delle proposte
- d) la serietà e completezza nell'impostazione dell'attività
- e) l'entità complessiva delle spese derivanti dallo svolgimento dell'attività o delle iniziative
- f) il rapporto fra entrate e uscite e l'entità del disavanzo presunto
- g) l'eventuale concorrenza di altre agevolazioni pubbliche
- h) la gratuità di accesso alle attività organizzate e la disponibilità a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiati in caso di manifestazioni a pagamento.

2. La quantificazione delle agevolazioni viene determinata dalla Giunta Comunale in base ai criteri di cui al presente articolo entro i limiti complessivi di spesa previsti dagli appositi stanziamenti del bilancio di previsione.

LIQUIDAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

ART. 25

1. Le modalità di liquidazione delle agevolazioni dovranno essere indicate nel provvedimento deliberativo di assegnazione delle stesse.
2. Per quanto concerne le agevolazioni di cui all'art. 6 comma 1° lettera A) le stesse saranno liquidate in unica soluzione successivamente alla avvenuta esecutività del relativo provvedimento di assegnazione.

3. Per quanto concerne le agevolazioni di cui all'art. 6 comma 1° lettera B) le stesse saranno liquidate ad avvenuta realizzazione della iniziativa su presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute.

4. In caso di difformità fra l'iniziativa proposta e quella realizzata la Giunta Comunale ridetermina l'assegnazione o se del caso provvede alla revoca dei benefici concessi.

NORMA TRANSITORIA

ART. 26

Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui, a seguito del favorevole esame della Giunta Provinciale di Trento, diviene esecutivo.

Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli Uffici Comunali, le pubblicazioni secondo quanto previsto dalle Legge e la diffusione ai soggetti interessati.

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Persona fisica)**

Al Comune di _____

_____ l _____ sottoscritt _____

nat a _____ il _____

residente in _____ Via _____

codice fiscale _____ fa istanza per ottenere la
concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa pre-
sente quanto segue:

1. Il contributo è richiesto a favore di _____
_____ (1);

2. Il contributo _____
_____ (2);

3. La spesa prevista per l'intervento ascende a L. _____;

4. Il contributo richiesto al Comune ascende a L. _____;

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Li _____

(firma)

(1) Indicare il cognome e nome e codice fiscale del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.

(2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI**

Al Comune di _____

_____ l _____ sottoscritt _____
nat a _____ il _____
residente in _____ Via _____
nella sua qualità di Presidente o/o legale rappresentante del (1) _____
_____ codice fiscale _____
con sede in _____ Via _____ nr. _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno
dell'attività che (2) _____ predetto effettuerà in
codesto Comune nell'anno _____ nel settore _____ (3)
secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) _____:
* non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
* non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di alcun
partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974,
nr. 115 e dell'art. 14 della legge 18 novembre 1981, nr. 659;
* si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente
concesso esclusivamente per l'attività (2) _____
dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
* _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio
dell'importo di L. _____.

Allega alla presente i seguenti documenti:

I anno di concessione:

- (successivo all'entrata in vigore del Regolamento)
- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
 - copia del programma di attività per l'anno in corso;
 - copia dello statuto.

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Li _____

(firma)

- (1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.
(2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.
(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 10 del Regolamento comunale.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (Manifestazioni, Iniziative, ecc.)

Al Comune di _____

___ l ___ sottoscritt _____
nata ___ a _____ il _____
residente in _____ Via _____
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del (1) _____
_____ codice fiscale _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per
l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal _____ al
_____, della seguente manifestazione/iniziativa:

_____ (2)
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto
in conformità all'art. 14 del Regolamento comunale, allegato alla
presente.

Il sottoscritto dichiara che (3) _____
organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- * non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- * non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974, nr. 115 e dell'art. 14 della Legge 18 novembre 1981, nr. 659;
- * si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- * _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio dell'importo di L. _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;

* dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio.

Li _____

(firma)

- (1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.
- (2) Illustrare le finalità della manifestazione od iniziativa.
- (3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

Oggetto: Modifica al "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici, Associazioni, Comitati e Soggetti privati".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che precedente deliberazione n. 14 dd. 11.04.1995 il Consiglio comunale approvava il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici, Associazioni, Comitati e Soggetti privati.

Richiamato in particolare l'art. 7 che disciplina la modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per le attività prevedibili e ricorrenti, prevedendo che l'istanza di concessione deve essere corredata da:

- a) copia dello statuto, o dell'atto costitutivo, ove esista;
- b) per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e relazione riguardante l'attività programmata con stima previsionale delle entrate e delle spese debitamente firmate dal Presidente o da Responsabile dell'Ente - Associazione;
- c) per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'Ente ha fruito del contributo, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune;
- d) dichiarazione del legale rappresentate circa l'insussistenza fra gli scopi societari di attività obiettivamente commerciali; in caso contrario il contributo verrà assoggettato a ritenuta fiscale del 4% ai sensi del 2^a comma dell'art. 28 D.P.R. 600/1973.

Valutata la possibilità e l'opportunità di concedere alla Giunta comunale la facoltà di erogare somme di piccola entità a titolo di contributi comunque non superiori ad Euro 1.600,00.-, anche in assenza degli elaborati di cui alle lettere b) e c) sopra citate.

Visto il parere favorevole del Segretario comunale espresso sulla proposta di delibera in ordine alla sola regolarità tecnico - amministrativa, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m..

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0, accertati e proclamati dagli scrutatori previamente eletti.

delibera

1. Di modificare, per quanto esposto in premessa, l'art. 7 del vigente "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici, Associazioni, Comitati e Soggetti privati", aggiungendo al comma 1) il seguente comma 2):
"2) relativamente alle domande concernenti la concessione di finanziamento e beneficio economico per importi inferiori ad Euro 1.600,00.- (milleseicento) la Giunta comunale, verificata la sussistenza degli obiettivi generali indicati nel presente regolamento, può accettare la richiesta anche in assenza degli elaborati di cui alle lettere b) e c)".
2. Di riconoscere il presente provvedimento con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 54 c. 3 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m..
3. Di dare evidenza che avverso la presente delibera sono ammissibili i seguenti ricorsi:
 - ◆ reclamo alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 c. 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - ◆ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ◆ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 della Legge 06.12.1971 n. 1034.

* * * * *

MRF/mrf

Delibera di consiglio n. 24 dd. 23.05.2002.

Oggetto: Modifica al "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici, Associazioni, Comitati e Soggetti privati".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che con precedente deliberazione n. 14 dd. 11.04.1995 il Consiglio Comunale approvava il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici, Associazioni, Comitati e Soggetti privati, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 24 dd. 23.05.2002.

Preso atto che il regolamento vigente non prevede espressamente, come altri regolamenti comunali, la possibilità di contribuire alle spese per interventi su edifici di proprietà di Enti non economici, privi di finalità di lucro, che siano destinati per loro natura ad attività riconosciute di pubblico interesse.

Considerata l'opportunità di formalizzare anche nel Comune di Spiazzo la possibilità di garantire il pubblico interesse attraverso tale forma di contributo.

Considerato altresì che l'art. 20 del regolamento, recante "Contributi a favore della parrocchia", prevede tre ipotesi di contributi e che va comunque ricordato con la nuova ipotesi generale di contribuzione.

Visto il parere favorevole del Segretario comunale espresso sulla proposta di delibera in ordine alla sola regolarità tecnico - amministrativa, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m..

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari n. 0, accertati e proclamati dagli scrutatori previamente eletti.

d e l i b e r a

1. Di modificare, per quanto esposto in premessa, gli artt. 1 e 20 del vigente "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici, Associazioni, Comitati e Soggetti privati", come segue:

Dopo il comma 1) dell'art. 1. è inserito il seguente comma:

2) "Il Comune può contribuire alle spese per interventi su edifici di proprietà di Enti non economici, privi di finalità di lucro, che siano destinati per loro natura ad attività riconosciute di pubblico interesse. Al fine di garantire il pubblico interesse generale perseguito con la concessione del contributo, la Giunta Comunale può subordinare l'erogazione dello stesso alla sottoscrizione di una convenzione, nella quale vengano garantiti gli usi pubblici previsti."

Al comma 1) dell'art. 20., dopo le parole: "gli interventi contributivi a favore delle parrocchie possono riguardare le seguenti fattispecie", sono inserite le seguenti parole: "fatto salvo quanto previsto dall'art. 1., comma 2), del presente regolamento".

2. Di riconoscere il presente provvedimento con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 54 c. 3 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm..
3. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammissibili i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'ar. 52 c. 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 della Legge 06.12.1971 n. 1034.

* * * * *